



22578/10

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 09/02/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. GIULIANA FERRUA  
Dott. ARTURO CARROZZA  
Dott. GENNARO MARASCA  
Dott. ANIELLO NAPPI  
Dott. VITO SCALERA

- Presidente - SENTENZA  
N. 322  
- Consigliere -  
- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 37270/2009  
- Consigliere -  
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA / ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:

1)  N. IL 13/05/1948

avverso la sentenza n. 2218/2006 CORTE APPELLO di ANCONA, del 29/05/2009


visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott.  
VITO SCALERA  
~~Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.~~  
~~che ha concluso per~~

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio  
dal Sig. *[signature]*  
per diritti € *[signature]*  
il *[signature]*  
IL CANCELLIERE

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensori Avv.



Udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto dott. Carmine Stabile, che chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

## O S S E R V A

ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona del 29.5.09 che, derubricata l'originaria contestazione di contraffazione di un permesso di parcheggio per invalidi in quella di uso di permesso falso, confermava l'affermazione di responsabilità pronunciata in suo danno da quel Tribunale.

L'imputato aveva parcheggiato la sua auto nello spazio riservato alle auto degli invalidi esponendo una fotocopia in bianco e nero di un permesso di parcheggio rilasciato al padre deceduto, scaduto peraltro da tempo.

Deduce il ricorrente errore per violazione della legge penale, non potendo tecnicamente ritenersi falsa una fotocopia di un atto che falso non era, e vizio di motivazione, consistente nel mero riferimento per relationem alla già inadeguata motivazione del primo grado.

Il ricorso è fondato.

Il caso di specie infatti presenta delle peculiarità che lo differenziano dalle ipotesi esaminate ripetutamente da questa Corte (tra le tante Sez. V n. 5401 del 2.2.2004 Rv. 231171; Sez. V n. 14308 del 19.3.2008 Rv. 239490), in cui la fotocopia costituiva la riproduzione, fedele anche nei colori, dell'originale, ed era preparata proprio perché apparisse come originale, di modo che la condotta contraffattrice era all'evidenza connotata dalla intenzionalità della *immutatio veri*.

Viceversa nel caso di specie la fotocopia era stata realizzata in bianco e nero, pertanto non poteva simulare l'originale in quanto palesava chiaramente la sua natura di riproduzione fotostatica, di modo che non era possibile ritenere la sussistenza del dolo generico che caratterizza il reato.

Pertanto non di atto "falso" si trattava, ma di mera fotocopia di un atto vero, che come tale non ha natura né di contraffazione né di falsificazione dell'atto vero, il cui uso pertanto non può costituire il reato sanzionato dall'art. 489 c.p. per la sua evidente inidoneità a simulare sostitutivamente l'atto originale.

Nel caso di specie infatti l'attenzione del vigile urbano che aveva rilevato il fatto, era stata attirata proprio dalla singolarità dell'uso, in luogo dell'originale, di una fotocopia che palesemente si mostrava come tale.

Conclusivamente, l'allestimento di una fotocopia in bianco e nero di un permesso di parcheggio per invalidi, che mostri palesemente la sua natura di fotocopia, ed il suo uso per l'occupazione di una parcheggio riservato da parte di soggetto non legittimato, non costituisce il reato di uso di atto falso.

La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

P. Q. M.

La Corte annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Così deciso in Roma il 9 febbraio 2010

IL CONSIGLIERE est.

IL PRESIDENTE

Cancelleria

Roma, il 11/02/2010.



IL PRESIDENTE  
P. Q. M.